



Il Sole **24 ORE**

Tutti gli sconti del fisco

Le agevolazioni dal 730 al modello Unico

In dichiarazione bonus a formula piena

Ancora per quest'anno è ampio il ventaglio di detrazioni e deduzioni che limano il prelievo

**Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente**

Una certezza c'è già: per molti contribuenti quelle di quest'anno saranno le ultime dichiarazioni dei redditi con i bonus fiscali a formula piena. Sul futuro delle detrazioni e delle deduzioni, infatti, incombe una doppia possibilità di taglio. Primo, dal 2013 l'accesso agli sconti del fisco sarà riservato solo alle famiglie che rientrano entro un certo valore di Isee (l'indicatore della situazione economica equivalente, già usato, per esempio, per gli asili nido e le mense scolastiche). Secondo, l'operazione di riordino della spesa sociale e dei regimi agevolativi rischia di intaccare il tesoretto che ogni anno lo Stato riserva alle cosiddette *tax expenditures*. E questo già a partire dall'anno d'imposta 2012, cioè con effetto sulle spese sostenute in questi mesi, che saranno portate in detrazione nel 730 e in Unico 2013.

Una situazione complicata, che nasce dalle manovre finanziarie del 2011, varate in piena emergenza per contribuire a raggiungere il pareggio di bilancio entro l'anno prossimo. Per primo era arrivato il decreto legge 98/2011 (la manovra di luglio), che aveva previsto un taglio automatico di tutte le agevolazioni già a valere da quest'anno. Una norma che ha tenuto per qualche mese con il fiato sospeso - tra gli altri - i circa sette milioni di contribuenti che stanno scontando in dichiarazione le detrazioni del 36% e del 55% sulle ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. Poi però è intervenuto il decreto legge salva-Italia (201/2011), che ha disinnescato la bomba dei tagli lineari, introducendo una riduzione selettiva ed eventuale. In pratica, ora il Governo è libero di decidere se intervenire sui bonus o far scattare il doppio aumento dell'Iva a partire dal 1° ottobre (dal 21 al 23% e dal 10 al 12%). Anche se restano tutte le difficoltà - e il prevedibile malcontento - legato a un intervento che inciderebbe ex post su comportamenti già adottati dai contribuenti.

Tutto qui? Non proprio. Perché lo stesso decreto salva Italia ha dato carta bianca all'Esecutivo per riscrivere l'identikit dei beneficiari di bonus fiscali e

agevolazioni assistenziali. Con un Dpcm da emanare entro il prossimo 31 maggio (ma il termine è ordinatorio, cioè non vincolante) saranno riviste le regole generali per il calcolo dell'Isee, individuando al contempo la lista degli sconti vincolati a un certo valore dell'indicatore.

Oggi il valore medio dell'Isee è di poco superiore a 10mila euro (8.277 euro nelle regioni del Sud) e un'attestazione su dieci riporta addirittura un importo pari a zero. Il dato, però, non va confrontato con il reddito medio dei beneficiari delle detrazioni fiscali, perché l'Isee fotografa anche la ricchezza patrimoniale e risulta tanto più basso quanto più numerosa è la famiglia. E i correttivi del Governo - secondo le linee guida fissate dal salva Italia - dovrebbero rendere ancora più verosimile l'immagine

160 miliardi

Il valore totale

È l'importo delle agevolazioni fiscali mappate dalla commissione Ceriani

scattata dall'indicatore.

In attesa di vedere cosa succederà da ottobre in poi, questa guida pratica fa il punto sulle regole che professionisti, famiglie e imprese devono seguire per sfruttare gli sconti del fisco nel 730 - ormai arrivato alla stretta finale - e in Unico 2012.

Oltre all'incertezza legata al futuro, ci sono anche alcune novità sicure che si applicano fin da adesso. Per le imprese, debutta l'Ace, l'incentivo destinato a chi ha effettuato aumenti di capitale lo scorso anno. Per le famiglie, invece, oltre ad alcuni piccoli allargamenti delle agevolazioni per gli studenti universitari, altri cambiamenti riguardano i bonus del 36% e del 55%: dalla dichiarazione di quest'anno - cioè per i lavori avviati nel 2011 - bisogna riportare anche i dati catastali dell'immobile; un piccolo adempimento in più che fa il paio con l'eliminazione dell'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara (eliminata dal 14 maggio dell'anno scorso).

Il calendario delle dichiarazioni



30 aprile
Presentazione del 730
ai sostituti d'imposta

Entro questa data i contribuenti devono presentare il modello ai loro sostituti di imposta (datori di lavoro ed enti previdenziali), se questi provvedono alle pratiche di assistenza fiscale




2 luglio
Trasmissione del 730
all'agenzia delle Entrate

È la scadenza entro la quale il sostituto di imposta, il Caf o il professionista abilitato devono trasmettere all'agenzia delle Entrate il modello 730 del contribuente



31 maggio
Consegna del 730
ai dipendenti

È la data entro la quale i sostituti di imposta devono consegnare i modelli 730 ai contribuenti, dipendenti o pensionati, per cui prestano l'assistenza fiscale




2 luglio
Presentazione di Unico
persone fisiche su carta

È il termine per la presentazione cartacea della dichiarazione per i contribuenti che non sono obbligati a trasmettere in via telematica il modello Unico




31 maggio
Presentazione
«autonoma» del 730

È il termine entro il quale i contribuenti che non si appoggiano al sostituto d'imposta devono presentare il modello 730 al Caf o al professionista abilitato




1 ottobre
«No» al secondo acconto
del modello 730

Entro questa data il contribuente deve comunicare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista l'intenzione di non versare il secondo acconto



15 giugno
Restituzione del 730
ai contribuenti

Entro questa data Caf e professionisti abilitati devono consegnare i modelli 730 ai contribuenti




1 ottobre
Trasmissione telematica
di Unico e dell'Irap

È il termine entro il quale i contribuenti devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni dei redditi e Irap



18 giugno
Pagamenti delle imposte
per Unico e Irap

È il termine per versare, senza maggiorazione, le imposte a saldo del 2011 e in acconto sul 2012 (è ammesso anche il versamento rateale mensile, fino a novembre)



30 novembre
Secondo acconto
di Unico e dell'Irap

È la scadenza per versare il secondo acconto delle imposte dovute per il 2012 (non è ammessa la rateazione)

La bussola per utilizzare gli aiuti

Gli approfondimenti sugli sconti fiscali proseguono su internet. Si potrà infatti consultare da domani, martedì, il dossier online che affianca questa guida.

I lettori avranno a disposizione sul web numerosi materiali dedicati alle detrazioni e alle deduzioni per i lavoratori autonomi, le famiglie e le imprese.

Si parte dal calendario interattivo delle dichiarazioni e dalle mappe complete e dettagliate degli sconti, in base alle diverse tipologie di contribuenti. Un approfondimento è dedicato agli sconti per le persone fisiche, con l'indicazione del tetto delle spese che si possono scontare in dichiara-

zione e delle detrazioni che, nei fatti, si possono ottenere. Mentre le pagine che si concentrano sui lavoratori autonomi e sulle imprese sono arricchite da un set di domande e risposte sui temi più caldi e dalla raccolta delle disposizioni che regolano le agevolazioni: dalla selezione delle norme del Testo unico delle imposte sui redditi, il Tuir (Dpr 917/86), alle norme più recenti, dettate dalla manovra «salva Italia» (decreto legge 201/2011), fino alle circolari e alle risoluzioni dell'agenzia delle Entrate.

Online i lettori troveranno anche il glossario, che raduna tutte le parole chiave degli

sconti del Fisco.

Inoltre, fino alle 18 di oggi, è possibile inviare un quesito agli esperti che hanno contribuito a realizzare questa guida. Le prime risposte saranno pubblicate sul quotidiano in edicola domani e nei prossimi giorni saranno disponibili anche nella sezione dedicata al forum della guida online.

Il dossier sugli sconti fiscali è consultabile gratuitamente. Di qui sarà anche possibile acquistare la guida online al 730 - disponibile anche come App per Ipad - con il pdf sfogliabile del fascicolo, il software di compilazione, il videocorso e i quadri interattivi.

Le condizioni

Partite Iva, sgravi «inerenti»

Deduzioni solo per spese collegate all'attività e con criterio di cassa

PAGINA A CURA DI
Sergio Pellegrino
Giovanni Valcarengi

→ Criterio di cassa e rispetto del requisito di inerenza: sono questi i due punti cardine che i lavoratori autonomi devono tenere presenti per quantificare i componenti negativi da portare in deduzione nel quadro Re del modello Unico.

Il criterio di cassa

Con il criterio di cassa sono ammessi in deduzione solo i componenti negativi effettivamente pagati entro la fine del periodo: con denaro contante (nel rispetto delle soglie anticiclaggio), con assegni bancari emessi entro il 31 dicembre (a prescindere dalla data di incasso del beneficiario), con addebiti sul conto corrente entro la fine del periodo e con moneta elettronica (conta il momento di utilizzo della carta, non quello di addebito sul conto corrente).

L'applicazione del criterio di cassa comporta un possibile disallineamento tra le prestazioni rese, i costi sostenuti e le risultanze del modello Unico, all'interno del quale il reddito rileva solo per la quota parte assistita da movimentazioni finanziarie. Le deroghe a questo principio sono limitate. Si tratta degli ammortamenti dei beni strumentali (deducibili secondo quote percentuali ricavabili dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988), dei canoni per i contratti di leasing (deducibili secondo competenza, a condizione che il contratto duri almeno

no la metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale del 1988) e delle quote di Tfr degli eventuali lavoratori dipendenti occupati dal professionista (deducibili per competenza nel periodo di maturazione).

Il principio di inerenza

Occorre poi osservare il principio di inerenza, concetto cardine indicato dall'articolo 54, comma 1, del Tuir (Dpr 917/86), che ammette in deduzione le spese sostenute nell'esercizio dell'arte o della professione. Quindi, anche quando la norma fiscale consente la deduzione di alcuni costi (come le spese di rappresentanza, su cui si veda il servizio a fianco) entro tetti massimi percentuali commisurati ai compensi incassati, la deduzione si potrà operare correttamente solo se esiste un evidente legame tra la spesa sostenuta e l'esercizio dell'attività professionale: questo per escludere dai benefici fiscali le spese personali, anche se registrate nelle scritture contabili dell'attività professionale.

Ci sono poi disposizioni che regolano situazioni di promiscuità. In questi casi, ferma restando la necessità di un'inerenza sia pure parziale, si prevede spesso l'utilizzo della spesa al 50%, proprio per evitare i possibili contrasti sulla misura della inerenza. In altri casi la deduzione è ammessa in percentuali ad hoc: per i veicoli è al 40%, per le spese di prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande è al 75%, per le spese telefoniche e le ricariche dei cellulari è all'80 per cento.

I contributi previdenziali

Infine, vi sono i costi che il professionista sostiene in relazione allo svolgimento della propria attività che, per la particolare struttura della determinazione dell'Irpef, sono invece considerati come riferibili alla posizione personale del soggetto. Si tratta dei contributi versati per obbligo di legge alle casse professionali di appartenenza, o alla gestione separata Inps. Queste somme rappresentano degli oneri deducibili, da esporre nel quadro Rp del modello Unico, sempre a diminuzione del reddito imponibile. Lo stesso vale per i contributi Inps versati dall'imprenditore individuale alla gestione artigiani o commercianti.

La deducibilità degli oneri previdenziali, nei fatti, impatta solo sulla determinazione dell'Irap: queste somme, che devono appunto essere indicate nel quadro Rp, non vanno a decrementare il valore della produzione che verrà assoggettato al tributo regionale.

I LIMITI

Le date

In Unico 2012 si possono dedurre, in base al criterio di cassa, le spese sostenute entro il 31 dicembre del 2011. Per i pagamenti in contanti si considera il momento del versamento. Per gli assegni bancari vale la data di emissione dell'assegno, non quella dell'incasso da parte del beneficiario. E per i pagamenti con moneta elettronica si considera il momento di utilizzo della carta, non quello di addebito sul conto corrente.

Il legame

In base al principio di inerenza, si possono dedurre solo le spese per le quali esiste un'evidente legame tra la spesa sostenuta e l'esercizio dell'attività professionale. Mentre nessun beneficio è ammesso per le spese personali, anche se registrate nelle scritture contabili dell'attività professionale.

I benefici per chi lavora in proprio

L'AGEVOLAZIONE

COME SI CALCOLA E SI INDICA IN UNICO

AMMORTAMENTI



Rappresentano la **deduzione del costo di acquisto di beni strumentali**, da ripartire su più periodi di imposta in base alle aliquote indicate nelle tabelle previste dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

La deduzione rappresenta un'eccezione alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa. Si deducono, invece, integralmente i valori dei beni di costo non superiore a 516,46 euro. Per alcuni beni (come i veicoli) esistono dei limiti ai valori fiscalmente riconosciuti

Il calcolo delle quote di ammortamento viene effettuato sul libro dei beni ammortizzabili, oppure direttamente esposto sulle altre scritture del lavoratore autonomo (libri Iva o libro cronologico delle movimentazioni).

Il riporto avviene nel **rigo RE7 del modello Unico**, eventualmente ridotto al 50% per i beni promiscui, oppure ad altro valore rilevante (80% per i telefonini, 40% per le auto, eccetera). Nel rigo non si indicano le quote relative agli immobili

IMMOBILI



Le spese rilevanti relative agli immobili possono consistere nella **rendita catastale**, nel **canone di leasing** o nella **quota di ammortamento**, nel **canone di locazione**, nelle **spese di ammodernamento**, **ristrutturazione** o **manutenzione** non imputabili a incremento del valore del bene, nelle altre spese per l'**immobile strumentale** a qualunque titolo utilizzato (spese condominiali e riscaldamento). L'immobile si considera strumentale quando è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

I costi relativi agli immobili si indicano nel **rigo RE10 del modello Unico**. Si espone, senza limiti, il solo canone di locazione.

Per gli immobili in proprietà si espone la quota di ammortamento, solo se l'acquisto è avvenuto entro il 14 giugno 1990, o nel triennio 2007-2009. Per gli immobili condotti in leasing si deduce solo la rendita catastale, salvo che il contratto non sia stato stipulato entro il 14 giugno 1990, o nel triennio 2007-2009. In quest'ultimo caso, è necessario che il contratto abbia durata non inferiore al periodo di ammortamento

AUTO



I costi per l'impiego di veicoli (come bollo, assicurazione, carburante, manutenzione) sono generalmente **deducibili nella misura del 40%**, salvo il caso del veicolo dato in uso promiscuo al dipendente del professionista per la maggior parte del periodo di imposta. Tale limite è accompagnato da una rilevanza parziale del costo di acquisto, fissata in 18.075,99 euro per le autovetture a autocaravan (4.131,66 per i motocicli, 2.065,83 per i ciclomotori). Esiste il limite quantitativo di un solo veicolo

I costi dei veicoli vengono indicati in differenti righe del modello: quote di ammortamento in **RE07**, canoni di locazione finanziaria in **RE08**, noleggi in **RE09**, carburanti, lubrificanti, manutenzioni, bolli, assicurazioni e simili nel **rigo RE19**.

L'appostazione nel modello deve avvenire per la sola quota di costo rilevante (40% oppure 90% per i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti), in relazione alle sole quote pagate nel corso del periodo di imposta, salvo gli ammortamenti

COSTI DEL LAVORO



Nel rispetto del criterio di cassa, sono deducibili le spese relative al **personale dipendente**, intese come totale delle retribuzioni, al lordo degli oneri contributivi e delle ritenute fiscali a carico del dipendente, oltre alla quota di contributi a carico del datore di lavoro. Mentre si deducono, ma senza l'osservanza del criterio di cassa, le quote di accantonamento al fondo per trattamento di fine rapporto di competenza del periodo. Ugualmente sono deducibili eventuali premi pagati alle compagnie assicurative per coprire le somme di Tfr spettanti ai dipendenti

I costi del lavoro deducibili si indicano al rigo **RE11 del modello Unico**. Non vi sono limiti alla deduzione, salvo il caso delle spese per vitto e alloggio delle trasferte fuori comune, per le quali vige il limite giornaliero massimo di 180,76 euro in Italia e 258,23 euro all'estero. Non sono, invece, deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, oppure agli ascendenti, per i quali tali somme non costituiscono reddito (non si applicano nemmeno le ritenute Irpef). Sono invece deducibili i contributi previdenziali

SPESE DI RAPPRESENTANZA, VITTO E ALLOGGIO



Le **spese di vitto e alloggio** sono deducibili al 75% e nei limiti del 2% dei compensi incassati nell'anno. Si deducono integralmente, invece, le spese sostenute direttamente dal committente e poi riaddebitate dal professionista. Le **spese di rappresentanza** si deducono nei limiti dell'1% dei compensi; se sono di vitto e alloggio si applica anche il limite del 75 per cento. Le spese di partecipazione a **corsi e congressi** si deducono al 50 per cento

Unico dedica tre righe alla gestione di queste spese (**da RE15 a RE17**), che seguono le diverse regole fissate dal Tuir. Scopo del modello è quello di evidenziare le spese di vitto e alloggio già abbattute al 75% (tranne il caso del prepagato), verificando poi gli altri tetti di rilevanza, conteggiati sui compensi (2% per vitto e alloggio e 1% per rappresentanza), o applicati in percentuale fissa, come accade per le spese di vitto e alloggio sostenute per partecipare a corsi e convegni

Benefici circoscritti ai fabbricati strumentali

I lavoratori autonomi possono dedurre le spese sostenute per gli immobili ma solo a determinate condizioni. Innanzitutto, occorre prendere in considerazione gli immobili «strumentali»: vale a dire quelli che il professionista usa solo per svolgere la propria attività, a prescindere dalle modalità e dal momento dell'acquisto e dalla eventuale manifestazione di una volontà (implicita o esplicita) di dedicare il fabbricato a usi privati. Inoltre, si deve tenere presente che la rilevanza del costo, sotto forma di quote di ammortamento o di canoni di leasing, è limitata agli acquisti fatti fino al 14 giugno 1990 e a quelli avvenuti nel triennio 2007-2009. Dal 2010 in poi, invece, l'acquisto dello stabile non consente più di dedurre la spesa, anche se legittima la detrazione dell'Iva pagata sull'acquisto; quindi, le eventuali plusvalenze al momento della cessione saranno irrilevanti.

Più complesso è il regime delle spese di ammodernamento e

ristrutturazione. Infatti, per gli immobili per i quali si deducono quote di ammortamento, occorre distinguere le spese incrementative (con deducibilità indiretta mediante le stesse quote) dalle spese che non hanno questa natura: le modalità di distinzione non sono state precisate dall'agenzia delle Entrate, ma si potrebbe fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Oic n.16. Le spese "ordinarie" si deducono generalmente con il criterio del plafond, vale a dire in modo integrale per la quota compresa nel 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili esistenti all'inizio del periodo di imposta (valore da adeguare tenendo conto delle cessioni e degli acquisti del periodo); l'eventuale eccedenza sarà dedotta in quote costanti nei cinque periodi successivi. Le spese incrementative, invece, possono porre problemi per gli stabili il cui costo non può essere dedotto mediante quote di ammortamento, come accade per tutti gli acquisti

successivi al 2009. Il nodo si supera applicando il criterio della deduzione secondo plafond, rinviando l'eccedenza ai periodi successivi, come per le spese non incrementative. L'agenzia delle Entrate (circolare 47/E/2008) si è occupata del e spese sostenute dal 2007 in poi su immobili già acquisiti prima del 2007 (per i quali non rilevano le quote di ammortamento) e ha chiarito che si continua a utilizzare, in assenza di norme transitorie, la precedente regola della deduzione per quinti (anno della spesa e quattro successivi). Infine, per gli immobili di proprietà di terzi (quindi, tutti quelli in affitto) si applica ancora la regola del 5% di plafond, se le spese sono effettivamente rimaste a carico del conduttore e sono inerenti all'attività artistica o professionale esercitata. A riguardo, il Notariato (studio 88/2011) ha osservato che le spese di natura straordinaria dovrebbero restare a carico del proprietario, salvo deroghe nel contratto di locazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | ALBERGHI

Per viaggi e ristoranti sconto al 75% dei costi

Spazio nei righi da Re15 a Re17 del modello Unico alla deduzione delle spese alberghiere, per congressi e di rappresentanza. Allo sconto si applicano in modo progressivo almeno due limiti massimi, riferiti alla tipologia di spesa o all'ammontare dei compensi percepiti (dato che si tratta di spese per le quali appare difficile distinguere la sfera personale da quella professionale, si legittima una deduzione proporzionata alle dimensioni dell'attività).

In relazione alle spese di rappresentanza, si considerano inerenti, se effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e che rispondono a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici, o che siano coerenti con pratiche commerciali di settore.

Tra le spese alberghiere e di vitto e alloggio "pure" (vale a dire quelle non qualificabili come di rappresentanza né connesse alla partecipazione a eventi) è necessario distinguere quelle sostenute dal committente per conto del professionista e da questo riaddebitate in fattura (meccanismo del prepagato): queste spese sono integralmente deducibili perché rappresentano solo una partita di giro tra costi e compensi. Il meccanismo del prepagato impone al professionista di registrare nelle proprie scritture il documento, che deve essere intestato contestualmente al committente e al lavoratore autonomo. Altrimenti, le spese di questo tipo che però fanno capo direttamente al professionista sono deducibili al 75%, ma entro un tetto massimo del 2% dei compensi percepiti nell'anno, anche per effetto di adeguamento a studi di settore e parametri. Se le

spese di vitto e alloggio si possono qualificare come di rappresentanza, invece, si deve compilare il rigo Re16 e indicare direttamente il 75% dei costi. A queste spese vanno sommate anche le altre considerate di rappresentanza, tra cui quelle per l'acquisto di oggetti d'arte o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali. La somma di questi due importi, poi, deve essere confrontata con il limite massimo di deducibilità, pari all'1% dei compensi percepiti.

Infine, se le spese di vitto e alloggio sono state sostenute per partecipare a congressi, convegni o corsi di aggiornamento professionale, dovrà essere compilato il rigo Re17, dove devono essere esposte oltre a queste spese (ridotte al 75%) anche quelle pagate per la partecipazione all'evento (come la quota di iscrizione). La somma di questi due importi è deducibile al 50 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sostegni limitati

Dati catastali in dichiarazione

Il 55% allunga la detrazione a dieci anni - Per il 36% iter più semplificato

Luca De Stefani

Novità al debutto per gli sconti Irpef del 55% e del 36% dedicati alla casa.

Bonus in dieci anni

Per la detrazione più sostanziosa - quella del 55% sugli interventi per il risparmio energetico degli immobili - è stata portata da cinque a dieci anni la ripartizione a rate delle spese sostenute nel 2011 e nel 2012. In passato l'agevolazione ha avuto trattamenti diversi: le spese del 2007 potevano essere divise solo in tre rate, mentre quelle del 2008 potevano essere ripartite in un numero di quote non inferiore a tre e non superiore a dieci.

La rateazione "lunga" potrebbe anticipare la fine del bonus. La detrazione al 55%, infatti, al momento non è prorogata per il 2013: l'unico incentivo fiscale per questo genere di spese potrebbe dunque rimanere il 36 per cento.

Le ristrutturazioni edilizie

La seconda agevolazione Irpef, per grandezza di risparmio fiscale, è la detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia di abitazioni. Quest'anno sono stati modificati i relativi quadri dei modelli dichiarativi, perché dal 14 maggio 2011 è stato eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara. Quindi, se sono stati effettuati pagamenti nel 2011 per lavori iniziati dopo questa data, devono essere indicati i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione ad hoc del modello Unico per le persone fisiche 2012 o del 730 2012.

La manodopera

La verifica documentale dei Caf e degli intermediari abilitati al momento della consegna del modello 730 quest'anno è semplificata dall'eliminazione, dal 14 maggio 2011, dell'obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture per le detrazioni del 36% e del 55 per cento. L'agenzia delle Entrate ha confermato che la semplificazione si applica per tutte le fatture emesse dal 14 maggio 2011, an-

che se riferite a lavori o interventi conclusi in data anteriore.

Già in passato non era necessario indicare il costo della manodopera nelle fatture di acconto, mentre la sua mancata indicazione nelle fatture di saldo costituiva un inadempimento non sanabile, che faceva perdere il diritto alla detrazione del 36% e del 55 per cento. L'indicazione doveva essere riferita all'intera opera, quindi, considerando che l'obbligo è stato eliminato dal 14 maggio 2011, si ritiene che per le fatture di acconto emesse prima di questa data senza costo della manodopera, l'indicazione debba essere riportata, comunque, nella fattura del saldo (solo per la parte di manodopera relativa all'acconto).

Le rate

In generale, la detrazione del 36% deve essere ripartita in dieci quote costanti, ma dal 2003 al 2011 compreso, i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono ripartire la spesa anche in un numero di rate inferiori. L'agevolazione riguarda i proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile

oggetto dell'intervento edilizio, quindi è escluso chi ha la mera detenzione dell'immobile, come l'inquilino o il comodatario. In particolare, i contribuenti che hanno almeno 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

Con le modifiche introdotte dal decreto legge 201/2011, per le spese sostenute dal 2012 (anche per i lavori iniziati prima), lo sconto potrà essere ripartito solo in dieci quote annuali costanti. La ripartizione agevolata, quindi, può essere scelta solo per le spese pagate fino al 2011. Il requisito dell'età deve essere posseduto al 31 dicembre dell'anno per il quale si fa la dichiarazione. Quindi, chi ha compiuto 75 anni al 31 dicembre 2011 può optare per la ripartizione in cinque rate nel modello Unico persone fisiche 2012 o nel 730 2012, mentre chi ha compiuto 80 anni può optare per la ripartizione in tre o cinque rate. Dato che la scelta può essere fatta anche se riferita a spese sostenute in anni precedenti, le colonne dedicate di Unico o del 730 saranno mantenute anche negli anni successivi. Per esempio, un contribuente che ha fatto lavori di ristrutturazione nel 2011 e al 31 dicembre 2011 aveva 78 anni, potrebbe scegliere in Unico 2012 di ripartire la spesa detraibile in 10 anni, dal 2011 al 2021, anche se potrebbe optare per le cinque rate. In Unico persone fisiche 2013, relativo al 2012, poi, può optare per una ripartizione della residua parte di detrazione spettante, in cinque quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta (competenza dal 2012 al 2016), perché al 31 dicembre 2012 avrà già compiuto 79 anni. Infine, in Unico persone fisiche 2014, relativo al 2013 (e nelle dichiarazioni successive), potrebbe decidere di ripartire la residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta (competenza dal 2013 al 2015), perché al 31 dicembre 2013 avrà compiuto 80 anni.

IN LIBRERIA



Unico 2012 per le persone fisiche del Sistema Frizzera24 guida il lettore quadro per quadro nella compilazione della dichiarazione con l'aiuto di esempi pratici, fac-simile dei prospetti, domande e risposte. Il volume è disponibile a 26,99 euro in libreria o su www.shopping24.it ilsole24ore.com anche in pdf

Gli sconti principali per la casa

L'AGEVOLAZIONE

COME SI CALCOLA (valori in euro)

RISTRUTTURAZIONI



Detrazione dall'Irpef del 36% delle spese di manutenzione straordinaria, restauro risanamento e ristrutturazione di immobili residenziali, anche rurali, e pertinenze. Vale anche per le manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali

48.000

La spesa
È il costo massimo per immobile su cui si può chiedere l'agevolazione

17.280

L'aiuto
È l'importo che si può detrarre nel corso di dieci anni

CALDATE



Sconto del 55% delle spese per sostituire impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e per sostituire scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria

54.545,45

Il tetto
È l'importo massimo di spesa che si può portare in detrazione

30.000

Lo sconto
È la detrazione massima dall'Irpef o dall'Ires in dieci anni

PANNELLI SOLARI



Detrazione del 55% dall'Irpef o dall'Ires delle spese per installare pannelli solari per produrre acqua calda per usi domestici o industriali e per coprire il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e Università

109.090,91

L'importo
È la somma massima su cui si può chiedere l'agevolazione

60.000

Il bonus
È l'importo che si può scalare dalle imposte in dieci anni

PARETI, PAVIMENTI E FINESTRE



Detrazione del 55% delle spese per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e finestre, inclusi gli infissi

109.090,91

Il costo
È la spesa massima su cui chiedere lo sconto

60.000

La soglia
È lo sconto massimo in dieci anni

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



Detrazione del 55% dall'Irpef o dall'Ires sulle spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che consentono di ridurre il valore di fabbisogno annuo di energia primaria

181.818,18

La somma
È l'importo massimo su cui chiedere l'aiuto

100.000

Il taglio
È lo sconto massimo in dieci anni

LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE



Detrazione sulle spese per l'affitto dell'abitazione principale, per i contratti stipulati o rinnovati in base alla legge 431/98 (canone libero, assistito o concordato, per studenti universitari e transitori)

300

Per le fasce deboli
È lo sconto per i redditi fino a 15.493,71 euro

150

Il sostegno
È l'aiuto per i redditi fino a 30.987,41 euro

Premiate soltanto le spese sostenute per motivi di salute

Esclusi gli interventi di chirurgia estetica

Luciano De Vico

Spazio in dichiarazione alla detrazione del 19% dall'Irpef delle spese sanitarie sostenute nel 2011.

Quando spetta lo sconto

Si deve trattare di spese fatte per motivi di salute: per esempio, quelle per prestazioni chirurgiche, analisi e indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, visite specialistiche (comprese quelle sportive e per il rinnovo della patente), acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie (come l'apparecchio per aerosol), prestazioni rese da un medico generico, anche per medicina omeopatica, ricoveri collegati a operazioni chirurgiche o degenze, trapianto di organi e assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa resa da personale specializzato.

Mentre non si possono detrarre i costi per i bisogni non essenziali del paziente, come gli interventi di chirurgia estetica per migliorare l'aspetto, i costi telefonici o quelli per il pernottamento di un parente addebitati dalla casa di cura, il trasporto in ambulanza e l'acquisto di parafarmaci, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, cosmetici, pomate, colliri, a meno che non si tratti di medicinali approvati dall'Aifa e certificati. Ai fini della detraibilità, le cure terminali necessitano della prescrizione medica.

Sono considerate spese sanitarie gli esami di laboratorio, tac, laser, ecografia,

chiroprassi (questa se è eseguita in centri autorizzati e sotto la responsabilità di uno specialista), cobaltoterapia, iodioterapia, laserterapia, kinesiterapia, inseminazione artificiale, analisi e diagnosi prenatale. Danno diritto alla detrazione gli acquisti di prodotti omeopatici, di lenti a contatto e occhiali da vista e i liquidi per lenti a contatto.

Come avere la detrazione

Per ottenere lo sconto è necessario essere in possesso del documento giustificativo: che va esibito al Caf o al professionista abilitato da parte di coloro che utilizzano il modello 730, o conservato fino al 31 dicembre 2016 per i contribuenti che hanno deciso di compilare Unico o mini Unico, o presentano il 730 al proprio sostituto d'imposta. Si tratta di fatture, ricevute, quietanze, parcelle. Per l'acquisto di medicinali, in alternativa alla fattura, occorre lo scontrino "parlante", cioè con l'indicazione della natura, della quantità e del codice del farmaco. Per detrarre i ticket sanitari non è necessario conservare la fotocopia della ricetta medica, mentre sono ritenuti idonei per la detraibilità gli scontrini che riportano, per esempio, le sigle Sop (senza obbligo di prescrizione) o Otc (medicinali da banco). Con riferimento alle preparazioni galeniche, ossia ai medicinali preparati in farmacia, per l'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità dello stesso la dicitura "preparazione galenica". Per la detraibilità è indispensabile, inoltre, l'indicazione sullo scontrino del codice fiscale del destinatario dei medicinali.

1 | LOCATARI

Taglio a scaglioni per chi vive in affitto

Il pagamento dell'affitto può dare diritto a sconti fiscali, ma solo a certe condizioni. Innanzitutto l'aiuto è ammesso solo per l'abitazione principale, per alcuni tipi di contratto ed entro determinati limiti di reddito.

Ai contribuenti con un contratto regolato dalla legge 431/98 spetta una detrazione di 300 euro, se il loro reddito non supera 15.493,71 euro, e di 150 euro se il reddito va da 15.493,72 a 30.987,41 euro. Mentre se il contratto è convenzionale (redatto in base all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 431/98), la detrazione sale a 495,80 euro e a 247,90 euro. I giovani da 20 a 30

anni, con un reddito fino a 15.493,71 euro e una locazione regolata dalla legge 431/98 per l'abitazione principale diversa da quella dei genitori, per i primi tre anni hanno una detrazione di 991,60 euro.

Invece i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza in un'altra regione e in un comune distante almeno 100 chilometri dal precedente per lavoro hanno uno sconto fiscale di 991,60 euro se hanno redditi fino a 15.493,71 euro, e di 495,80 euro se i redditi vanno da 15.493,72 a 30.987,41 euro.

Le detrazioni devono essere rapportate al numero di giorni nei quali l'immobile locato è stato adibito ad abitazione

principale e sono tra loro alternative: il contribuente può scegliere quella più conveniente. Inoltre, se la detrazione spettante è superiore all'Irpef lorda è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eccedenza.

Per gli studenti universitari fuori sede è prevista una detrazione Irpef al 19%, da calcolare su un importo massimo di 2.633 euro. Lo sconto spetta per i canoni per le locazioni stipulate in base alla legge 431/98, i contratti di ospitalità, gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi, enti senza fini di lucro e cooperative. Ma l'università deve trovarsi in un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza e, comunque, in una provincia diversa. Dal 2012, il beneficio è stato esteso anche a chi studia all'estero.

L.D.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | STUDENTI

L'universitario scala il 19% di tasse

Sono detraibili al 19% le spese per l'istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e di specializzazione per corsi tenuti presso università italiane e straniere, pubbliche o private. Mentre per le università pubbliche non è previsto alcun limite di spesa, il tetto entro cui calcolare lo sconto per i corsi universitari privati è fissato alla misura massima delle tasse e dei contributi versati agli istituti statali italiani.

Accedono al beneficio fiscale anche le tasse e i contributi pagati alle università telematiche, purché riconosciute con

decreto del ministero dell'Istruzione e il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, se è richiesta dall'ordinamento universitario. Sì alla detrazione anche per chi frequenta master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati, e corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario presso enti che rilasciano un

diploma che costituisce titolo di ammissione ai concorsi per l'insegnamento nella scuola. Sono esclusi, quindi, i corsi organizzati da enti diversi dalle università.

Non possono accedere al beneficio i contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero, mentre sono detraibili le spese per l'iscrizione ai nuovi corsi presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati e quelle per l'iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento, equiparabili alle spese per la formazione scolastica secondaria. Non danno diritto a sconti fiscali le spese sostenute per il vitto, l'alloggio e il trasporto, anche se relativi alla frequenza di una scuola o dell'università.

L.D.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 | DALL'AUTO AL PC

Sussidi ai disabili con agevolazione

I portatori di handicap hanno diritto alla detrazione del 19% sulle spese per i mezzi per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e le possibilità di integrazione. Invece non sono detraibili le spese sostenute per acquistare o realizzare una piscina, anche se viene utilizzata per scopi terapeutici.

Si possono anche detrarre i costi per l'acquisto di moto e auto ma solo per un mezzo e nel limite di 18.075,99 euro ogni quattro anni. Lo sconto

può essere ripartito in quattro rate di uguale importo.

Mentre sono oneri deducibili dal reddito (anche se sostenute nell'interesse di familiari non a carico) le spese mediche generiche e di assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione: per esempio, si tratta delle spese per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, per il personale con la qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di portatore tecnico assistenziale e per il personale con la qualifica di educatore professionale.

L.D.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIGLI E FAMILIARI



Molti oneri deducibili o detraibili possono ridurre il reddito complessivo o l'Irpef anche quando sono sostenuti per familiari a carico (cioè con un reddito complessivo non superiore

a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, del reddito dell'abitazione principale e delle pertinenze e di quello assoggettato alla cedolare secca). E in alcuni casi lo sconto è esteso anche alle spese sostenute per familiari non a carico.

In generale, il bonus fiscale spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Ma se il documento è intestato, per esempio, al figlio fiscalmente a carico, la spesa va suddivisa tra i due genitori, in base al costo che effettivamente è stato sostenuto.

Se si intende ripartirla in misura diversa dal 50%, occorre indicare nel documento la percentuale di ripartizione. Infine, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta.

Questo criterio di ripartizione degli oneri e quello per la divisione della detrazione forfettaria per i figli a carico, prevista dall'articolo 12 del Tuir (Dpr 917/86), non sono collegati tra loro: per esempio, una spesa per il figlio a carico può essere detratta al 100% da un

genitore, mentre la detrazione forfettaria può essere ripartita al 50% tra i genitori.

Le detrazioni

Il contribuente può detrarre con la propria dichiarazione dei redditi il 19% di alcune spese che ha sostenuto per i familiari a carico. Si tratta delle spese sanitarie, per lo sport dei ragazzi, per i premi dell'assicurazione infortuni, per l'istruzione secondaria e universitaria e per i canoni per gli studenti universitari fuori sede. I familiari che possono essere considerati a carico, ai fini delle

detrazioni forfettarie dell'articolo 12 del Tuir e delle detrazioni del 19% delle spese sostenute nel loro interesse, sono:

- il «coniuge non legalmente ed effettivamente separato», anche se non convivente con il contribuente;
- i figli, anche naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, a prescindere dall'età e dalla convivenza con i genitori;
- i familiari indicati nell'articolo 433 del Codice civile se convivono con il contribuente o se ricevono da lui «assegni alimentari non

risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria»; si tratta del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dei discendenti dei figli, dei genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), dei generi e delle nuore, dei suoceri, dei fratelli (germani o unilaterali) e dei nonni (compresi quelli naturali).

Le deduzioni

Anche alcuni oneri deducibili possono essere scontati dal contribuente che li ha pagati nell'interesse di un proprio familiare a carico, tra quelli

indicati nell'articolo 433 del Codice civile, come per esempio i contributi Inps per commercianti o artigiani.

Per i familiari non a carico

Anche sulle spese sostenute nell'interesse di familiari non a carico è possibile usufruire di sconti fiscali. Si tratta, per esempio, delle spese sanitarie sostenute per familiari affetti «da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria»: in questo caso la detrazione spetta per la «parte che non trova capienza»

nell'Irpef dovuta dai familiari malati, «relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo» di 6.197,48 euro. Così, anche per dedurre le spese mediche per gravi e permanenti invalidità o menomazione, sostenute per un familiare, non è necessario verificare che quest'ultimo sia a carico di chi le paga: è sufficiente che si tratti di un familiare tra quelli indicati nell'articolo 433 del Codice civile.

L.D.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al debutto

Per chi ha ricapitalizzato Unico dà spazio all'Ace

Deduzione-premio al 3% degli aumenti di patrimonio

PAGINA A CURA DI
Luca Gaiani

Dall'Ace sconti alle imprese che ricapitalizzano, ma con effetti rilevanti che si vedranno solo tra alcuni anni. Il decreto legge 201/2011 ha infatti introdotto l'aiuto per la crescita economica, per incentivare le società e le imprese che si finanziano con mezzi propri, con l'accantonamento di utili o apporti in denaro da parte dei soci.

Regole semplici

La norma, che ha regole applicative semplici e sperimentate (perché simili a quelle della Dit), concede una deduzione dall'imponibile pari a una certa percentuale (3% per il primo triennio) degli incrementi di patrimonio rispetto al valore al 31 dicembre 2010. Così l'incremento patrimoniale di un anno vale anche in futuro e, anzi, si cumula con le altre ricapitalizzazioni generando un effetto di amplificazione progressiva del beneficio. Per esempio, una società che ha un utile annuo sempre di 1 milione, che destina interamente a riserva, nel terzo esercizio calcolerà la deduzione del 3% su 3 milioni, deducendo di fatto il 9% sull'utile dell'anno.

Possono usufruire dell'Ace le società di capitali, le cooperative e gli enti commerciali soggetti all'Ires. Il beneficio è inoltre esteso, dal decreto attuativo (decreto ministeriale del 14 marzo 2012) alle imprese individuali e alle società di persone, se adottano (per ob-

bligo o per scelta) la contabilità ordinaria. Nessun beneficio spetta invece ai professionisti.

Il calcolo dell'incentivo per Unico 2012 richiede in primo luogo di quantificare la ricapitalizzazione (base Ace): utile 2010 destinato a riserve disponibili (comprese la riserva legale e le riserve indivisibili delle coop) e conferimenti in denaro dei soci nel 2011. Questi ultimi sono: aumento di capitale sociale in denaro; conversione di obbligazioni in capitale; versamenti a titolo di riserva sovrapprezzo azioni o quote o di interessi di congruo; versamenti dei soci senza obbligo di restituzione; rinunce incondizionate dei soci alla restituzione di finanziamenti alla società. L'importo dei conferimenti in denaro e delle rinunce a finanziamenti dei soci, nell'anno di effettuazione, si quantifica per il calcolo della base Ace con questo ragguaglio temporale: importo versato (o rinunciato) x giorni ÷ 365, dove il numero di giorni è quello tra la data del versamento (o della rinuncia) e il 31 dicembre. Negli anni successivi, l'incremento sarà invece quantificato per l'intero importo.

Decrementi e sterilizzazioni

Diminuiscono la base Ace le riduzioni di patrimonio fatte con attribuzione ai soci, in denaro o in natura. I decrementi si calcolano per l'intero importo dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati, considerando la data della delibera che decide la distribuzio-



Irap più leggera solo dal 2012

Deduzioni per cuneo fiscale in crescita dal 2012. Le attuali deduzioni previste ai fini Irap per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato ammontano a 4.600 euro per ogni dipendente (9.200 euro per i lavoratori impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), più l'integrale deducibilità dei contributi assistenziali e previdenziali.

Dal 2012 le deduzioni forfettarie per ogni dipendente sono aumentate di 6.000 euro per i dipendenti donne e per gli uomini fino a 35 anni. Nell'esercizio in cui il lavoratore compie 35 anni, la deduzione maggiorata spetterà con ragguaglio temporale; per esempio, nel 2012, per un lavoratore che compie 35 anni il 1° aprile, spetterà la seguente deduzione: $(10.600 \times 3/12) + (4.600 \times 9/12) = 6.100$ euro.

Dal 2012 si amplia anche la deducibilità Irap dall'Ires. Alla quota forfettaria del 10% si affianca uno sconto pari all'intera Irap per il costo del lavoro indeducibile, pagata nell'esercizio.

ne o il rimborso. Un'altra riduzione è data dai conferimenti in denaro a controllati; la relazione ministeriale chiarisce che si devono considerare solo apporti a società italiane che possono utilizzare queste somme per la propria Ace. La base Ace è neutralizzata anche dai conferimenti in denaro ricevuti da soggetti esteri, se controllati da residenti, e in genere dai conferimenti in denaro provenienti da paesi extra white list. Un ultimo abbattimento "antielusivo" si ha in caso di acquisto di partecipazioni in società controllate o di aziende, cedute da altre società del gruppo e di incremento di crediti di finanziamento verso soggetti controllati, o controllanti, rispetto al saldo nel bilancio al 31 dicembre 2010.

Lo sconto

Quantificata la ricapitalizzazione netta (che non può eccedere il patrimonio netto a fine esercizio, calcolato escludendo la riserva azioni proprie), si determina l'incentivo del 3% che si porta in diminuzione del reddito imponibile. Se la deduzione supera il reddito (o se la società rileva una perdita fiscale), l'eccedenza (o l'intera deduzione se la società chiude in perdita) è rinviata ai successivi esercizi per essere dedotta dal reddito senza limiti temporali. Chi è in consolidato fiscale trasferisce invece la deduzione eccedente al gruppo, se vi è capienza di reddito nella dichiarazione.

ACE - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA



Incentivo per le imprese che **incrementano il patrimonio** rispetto al 31 dicembre 2010 mediante **utili accantonati a riserva** (non rilevano gli utili non realizzati e quelli per riserve che per legge non possono essere utilizzate in qualsiasi modo) e **conferimenti in denaro dei soci**. L'incentivo vale per l'anno dell'aumento di patrimonio e per ciascun esercizio successivo

Le società di capitali calcolano lo sconto determinando l'aumento patrimoniale e applicando il **coefficiente del 3 per cento**. La deduzione va indicata nel **quadro RN di Unico**. Per i conferimenti si considerano i giorni tra il versamento e la fine dell'esercizio, mentre per gli utili vale l'intero importo accantonato. Si deducono le distribuzioni di riserve e i rimborsi di capitale e si considerano le sterilizzazioni antielusive

IMPOSTE ANTICIPATE CONVERTITE IN CREDITI DI IMPOSTA



Le **imposte anticipate sulle svalutazioni dei crediti** non dedotte dalle banche e quelle relative all'**avviamento deducibile in più periodi di imposta** sono trasformate in **crediti di imposta** se il bilancio individuale evidenzia una perdita. I corrispondenti componenti negativi non sono più deducibili

La trasformazione decorre dall'**approvazione del bilancio in perdita civilistica**. Le imposte anticipate devono essere iscritte in bilancio. La conversione avviene nei limiti di un importo così calcolato: [perdita civilistica x (imposte anticipate ÷ somma di capitale e riserve)]

AFFRANCAMENTO DI AVVIAMENTI ISCRITTI NEL BILANCIO CONSOLIDATO



Le società possono affrancare i maggiori valori delle **partecipazioni di controllo** che nel bilancio consolidato sono allocati a titolo di avviamento, marchi o altre attività immateriali, per operazioni fatte nel 2011. L'affrancamento si effettua versando un'**imposta sostitutiva del 16%** sui maggiori valori, in tre rate, la prima entro il 16 giugno 2013

L'affrancamento si realizza compilando il **quadro RQ di Unico**. Le partecipazioni di controllo sono quelle incluse nel consolidamento. L'importo assoggettato a imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA SCIENTIFICA



Per gli anni 2011 e 2012, spetta un credito di imposta per incentivare le imprese a investire in **progetti di ricerca** svolti da Università o enti pubblici di ricerca anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca di equivalente livello scientifico

Gli investimenti rilevano se realizzati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2012. Il credito d'imposta deve essere indicato nel **quadro RU del modello Unico** ed è utilizzabile solo in compensazione. Il credito non è soggetto al limite annuale di 516.457 euro

AUTO AZIENDALI



Per le **auto in benefit a dipendenti** per oltre la metà dell'esercizio spetta la deduzione al 90% senza limite di prezzo dell'auto. Per le **auto in uso ad amministratori o a uso solo aziendale**, la deduzione è al 40% con un tetto di 18.076 euro per il costo su cui calcolare ammortamenti e leasing

La deduzione dei costi sostenuti per le auto aziendali si realizza compilando il **quadro RF, rigo 19, del modello Unico**. Per il futuro sono in arrivo novità rilevanti: verrà meno la durata minima del leasing, pari, attualmente, a 48 mesi, ma resterà l'obbligo di "spalmare" la deduzione dei canoni su tale arco temporale anche per contratti più rapidi

RIPORTO PERDITE FISCALI



Per i soggetti Ires viene meno dall'esercizio 2011 il limite quinquennale per il **riporto in avanti delle perdite fiscali**. Inoltre, si introduce un tetto di compensazione pari all'80% del reddito di ciascun esercizio

Le nuove regole scattano dall'esercizio 2011 (Unico 2012) e si estendono alle perdite ancora riportabili in tale anno (formate dal 2006 in poi). Il limite dell'80% si applica nel **quadro RN di Unico** sul reddito calcolato prima della deduzione Ace

1 | VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI

L'auto aziendale si «scala» al 90%

■ Ancora per quest'anno, se l'auto è concessa a un dipendente a uso lavorativo ed extra lavorativo, per oltre la metà del periodo di imposta, i costi sono deducibili per il 90 per cento. Sono compresi anche gli ammortamenti e i canoni di leasing o di noleggio, senza limiti di costo dell'auto fiscalmente rilevante.

Per le auto diverse da quelle in benefit, la deducibilità dei costi è al 40%, ma la deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing spetta limitatamente a quanto calcolato su un costo dell'auto fino a 18.076 euro. I canoni di noleggio a lungo termine sono invece deducibili al 40% fino a 3.615 euro annui. Questo regime vale anche se l'auto è affidata a

un amministratore (e indipendentemente dalla sua qualifica di socio), salva la possibilità di dedurre in aggiunta l'importo che costituisce compenso in natura assoggettato a ritenuta.

Queste regole non cambiano se il dipendente o l'amministratore è anche socio della società. Se infatti l'attribuzione del veicolo è fatta nella qualità di lavoratore o amministratore, a integrazione del compenso in denaro (ciò dovrà risultare dalla lettera di assegnazione ed eventualmente, per gli amministratori, da delibera del Cda o dell'assemblea), prevalgono le regole dell'articolo 164 del Tuir su quelle introdotte per i beni

assegnati ai soci (indeducibilità assoluta in presenza di corrispettivi inferiori al valore di mercato). Per gli agenti di commercio, la deduzione è all'80%, con un costo massimo dell'auto di 25.823 euro.

Sconti sulle auto aziendali a rischio, invece, in futuro. Dal 2013, se verrà approvato il disegno di legge di riforma del lavoro, le percentuali di deduzione fiscale scenderanno rispetto a quelle attuali: al 70% la quota deducibile dei costi delle auto in benefit e dal 40% al 27% la quota per le auto a utilizzo aziendale e degli amministratori. Se la stretta andrà in porto, sarà opportuno ripensare alle modalità di intestazione del veicolo: il rimborso spese chilometrico su auto del dipendente potrebbe essere più vantaggioso.

E già nel 2012, se le auto sono in uso a soci, occorre fare i conti con la stretta sulle società schermo prevista dal decreto legge 138/2011.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | CON BILANCIO IN PERDITA

Imposte anticipate convertite in crediti

■ Doppia chance per trasformare le imposte anticipate in crediti di imposta. Alla conversione (prevista dal decreto legge 225/2010) per le società che evidenziano perdite civilistiche, si è aggiunta la trasformazione per le imposte anticipate relative a perdite fiscali (stabilita dal decreto legge 201/2011).

Le società che hanno iscritto in bilancio attività per imposte anticipate (Dta), scaturite da svalutazioni di crediti fatte dalle banche, o da ammortamenti civilistici di attività immateriali stanziati (anche da imprese non bancarie) in modo più rapido di quanto previsto ai fini fiscali, convertono le attività in crediti fiscali se il bilancio d'esercizio

chiude con una perdita. La trasformazione mira a dare certezza all'iscrizione delle attività (che non sarà più sottoposta alle condizioni di recuperabilità previste dai principi contabili) anticipando anche l'importo in termini finanziari. L'importo oggetto di conversione (da Dta a crediti) è dato dal prodotto tra la perdita civilistica in bilancio e il rapporto tra le Dta e la somma del capitale e delle riserve.

La conversione - e la possibilità di usare il credito di imposta - decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea o dei diversi organi competenti. Il credito che deriva dalla trasformazione non può essere chiesto a rimborso,

ma si può compensare nel modello F24 senza limiti di importo. I futuri componenti negativi corrispondenti alle Dta convertite non sono ammessi in deduzione.

Una nuova ipotesi, introdotta dal decreto 201/2011, riguarda le Dta relative a perdite fiscali (senza dunque la necessità di bilanci chiusi in perdita) generate dal riversamento nella dichiarazione dei redditi delle variazioni temporanee riferite a svalutazioni di crediti bancari e a quote di ammortamento di attività immateriali. In pratica, si tratterà della deduzione di svalutazioni di crediti bancari a suo tempo riprese a tassazione e di ammortamenti fiscali di avviamenti e marchi dedotti al termine di quelli civilistici. La trasformazione in questo caso opera per l'intero importo delle Dta, senza applicare i rapporti percentuali previsti nella casistica in precedenza esaminata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA